

Chiarimento n° 1 del 12/07/2019

A seguito di richiesta di chiarimenti in merito alla categoria prevalente ed ai requisiti tecnici, la Stazione appaltante comunica che, trattandosi di procedura disciplinata dal vecchio codice e, dunque, anche dal vecchio regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al DPR 207/2010, è applicabile l'art. 61 secondo comma di detto regolamento, in forza del quale *"La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara"*.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Luigi Stefano Carosella